



Bruxelles, 13 marzo 2019
(OR. en)

7459/19

**Fascicolo interistituzionale:
2019/0075(NLE)**

PECHE 117

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	12 marzo 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	COM(2019) 134 final
----------------	---------------------

Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica della Gambia e del relativo protocollo di attuazione
----------	--

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2019) 134 final.

All.: COM(2019) 134 final



Bruxelles, 12.3.2019
COM(2019) 134 final

2019/0075 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica della Gambia e del relativo protocollo di attuazione

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Il Consiglio ha autorizzato la Commissione europea a negoziare, a nome dell'Unione europea, un nuovo accordo tra l'Unione europea e la Repubblica della Gambia e un protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria. Al termine dei negoziati, il 19 ottobre 2018, i negoziatori hanno siglato un accordo e un protocollo. Il nuovo accordo, che abroga e sostituisce l'accordo vigente entrato in vigore il 2 giugno 1987, copre un periodo di sei anni a decorrere dalla data della sua applicazione provvisoria ed è tacitamente rinnovabile. Il nuovo protocollo copre un periodo di sei anni a decorrere dalla data di applicazione provvisoria fissata all'articolo 13, vale a dire la data in cui è firmato dalle Parti.

• **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

L'obiettivo principale del nuovo accordo è definire un quadro aggiornato che tenga conto delle priorità della politica comune della pesca riformata¹ e della sua dimensione esterna, al fine di istituire un partenariato strategico tra l'Unione europea e la Repubblica della Gambia nel settore della pesca.

L'obiettivo del protocollo è offrire alle navi dell'Unione europea possibilità di pesca nelle acque gambiane, tenendo conto delle valutazioni scientifiche disponibili e in particolare di quelle formulate dal Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (COPACE), nel rispetto dei migliori pareri scientifici e delle raccomandazioni della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), entro i limiti dell'eccedenza disponibile. La Commissione si è basata, in particolare, sui risultati di una valutazione prospettica, realizzata da esperti esterni, dell'opportunità di concludere un nuovo accordo e il relativo protocollo. Si intende inoltre dare nuovo impulso alla cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica della Gambia per promuovere una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca gambiana, nell'interesse delle due Parti.

Il protocollo prevede possibilità di pesca nelle seguenti categorie:

- 28 tonniere con reti a circuizione;
- 10 pescherecci con lenze e canne;
- 3 pescherecci da traino (per la pesca del nasello, specie demersale di profondità).

• **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La negoziazione di un nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca con la Gambia si colloca nel quadro dell'azione esterna dell'Unione nei confronti dei paesi ACP e tiene conto, in particolare, degli obiettivi dell'Unione in materia di rispetto dei principi democratici e dei diritti umani.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• **Base giuridica**

La base giuridica scelta è il trattato sul funzionamento dell'Unione europea che, all'articolo 43, paragrafo 2, stabilisce la politica comune della pesca e, all'articolo 218,

¹ GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

paragrafo 5, stabilisce la tappa pertinente della procedura per la negoziazione e la conclusione di accordi tra l'Unione e i paesi terzi.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea.

- **Proporzionalità**

La proposta è commisurata all'obiettivo di istituire un quadro di governance giuridica, ambientale, economica e sociale per le attività di pesca condotte dalle navi dell'Unione nelle acque dei paesi terzi, stabilito all'articolo 31 del regolamento sulla politica comune della pesca. Essa è conforme a tali disposizioni e alle disposizioni in materia di assistenza finanziaria ai paesi terzi di cui all'articolo 32 del medesimo regolamento.

3. INCIDENZA SUL BILANCIO

La contropartita finanziaria annua, pari a 550 000 EUR, si basa su:

a) un importo annuo di 275 000 EUR per l'accesso alle risorse alieutiche nella zona di pesca gambiana, corrispondente a un quantitativo di riferimento per le specie altamente migratorie di 3 300 tonnellate all'anno, e

b) un sostegno allo sviluppo della politica settoriale della pesca della Gambia, pari a 275 000 EUR all'anno. Tale sostegno risponde agli obiettivi della politica nazionale della Gambia in materia di gestione sostenibile delle risorse alieutiche continentali e marittime.

4. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Le modalità di monitoraggio sono indicate nel protocollo incluso nel nuovo accordo di partenariato.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica della Gambia e del relativo protocollo di attuazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- 1) La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione europea, un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica della Gambia ("l'accordo di partenariato") nonché un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato ("il protocollo").
- 2) L'accordo di partenariato e il protocollo sono stati siglati il 19 ottobre 2018, al termine di tali negoziati.
- 3) L'accordo di partenariato abroga il precedente accordo concluso tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Gambia sulla pesca al largo della Gambia, entrato in vigore il 2 giugno 1987.
- 4) L'obiettivo del protocollo è consentire all'Unione europea e alla Repubblica della Gambia di collaborare più strettamente per promuovere una politica sostenibile della pesca e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque gambiane.
- 5) L'articolo 14 dell'accordo di partenariato e l'articolo 13 del protocollo prevedono, rispettivamente, l'applicazione provvisoria dell'accordo e del protocollo a decorrere dalla data della firma.
- 6) L'accordo di partenariato e il protocollo dovrebbero pertanto essere firmati a nome dell'Unione europea, con riserva della loro successiva conclusione.
- 7) Al fine di garantire un rapido avvio delle attività di pesca delle navi dell'Unione, l'accordo di partenariato e il protocollo di attuazione dovrebbero essere applicati in via provvisoria a decorrere dalla data della firma,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica della Gambia ("l'accordo di partenariato") e del relativo protocollo di attuazione ("il protocollo") è approvata a nome dell'Unione, con riserva della loro conclusione.

I testi dell'accordo di partenariato e del protocollo sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

Il Segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma dell'accordo di partenariato e del protocollo, con riserva della loro conclusione, per la persona o le persone indicate dal negoziatore dell'accordo.

Articolo 3

L'accordo di partenariato è applicato in via provvisoria, conformemente al suo articolo 14, a decorrere dalla data della firma, in attesa della sua entrata in vigore.

Articolo 4

Il protocollo è applicato in via provvisoria conformemente al suo articolo 13, a decorrere dalla data della firma, in attesa della sua entrata in vigore.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 1.1. Titolo della proposta/iniziativa
- 1.2. Settore/settori interessati
- 1.3. La proposta/iniziativa riguarda
- 1.4. Obiettivi
- 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa
- 1.6. Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa
- 1.7. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

- 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
- 2.2. Sistema di gestione e di controllo
- 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
- 3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti
 - 3.2.1. *Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*
 - 3.2.2. *Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi*
 - 3.2.3. *Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi*
 - 3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*
 - 3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*
- 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica della Gambia e del relativo protocollo di attuazione

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB²

11. – Affari marittimi e pesca

11.03 – Contributi obbligatori alle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e ad altre organizzazioni internazionali e accordi di pesca sostenibile (APS)

11.03.01 - Istituzione di un contesto di governance per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi

1.2. 1.3 La proposta/iniziativa riguarda:

una nuova azione

una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria³

la proroga di un'azione esistente

la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione

1.1. Obiettivi

1.1.1. Obiettivi generali

La negoziazione e la conclusione di accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) con paesi terzi rispondono all'obiettivo generale di permettere l'accesso dei pescherecci dell'Unione europea alle zone di pesca di paesi terzi e di sviluppare con tali paesi relazioni di partenariato volte a promuovere lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche al di fuori delle acque dell'Unione.

Gli APPS garantiscono inoltre la coerenza fra i principi che regolano la politica comune della pesca e gli impegni derivanti da altre politiche europee [sfruttamento sostenibile delle risorse dei paesi terzi, lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), integrazione dei paesi partner nell'economia globale, migliore gestione delle attività di pesca a livello politico e finanziario].

1.1.2. Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico

Contribuire alla pesca sostenibile nelle acque al di fuori dell'Unione, mantenere la presenza europea nelle attività di pesca d'altura e tutelare gli interessi del settore europeo della pesca e dei consumatori tramite la negoziazione e la conclusione di APPS con Stati costieri, in coerenza con altre politiche europee.

Attività ABM/ABB interessate

² ABM: *activity-based management* (gestione per attività) – ABB: *activity-based budgeting* (bilancio per attività).

³ A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

Affari marittimi e pesca: istituzione di un contesto di governance per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi (APS) (linea di bilancio 11.03.01).

1.1.3. *Risultati e incidenza previsti*

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati

La conclusione dell'accordo e del protocollo consente di istituire un partenariato strategico nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica della Gambia. La conclusione del protocollo creerà possibilità di pesca per le navi dell'Unione nelle acque gambiane.

L'accordo e il protocollo contribuiranno inoltre a una migliore gestione e conservazione delle risorse alieutiche tramite un sostegno finanziario (sostegno settoriale) all'attuazione dei programmi adottati a livello nazionale dal paese partner, in particolare per quanto riguarda la sorveglianza e la lotta contro la pesca illegale e il sostegno al settore della pesca artigianale.

Infine l'accordo e il protocollo contribuiranno a promuovere lo sfruttamento sostenibile delle risorse marine da parte della Gambia.

1.1.4. *Indicatori di prestazione*

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

Tasso di utilizzo delle possibilità di pesca (percentuale annua delle autorizzazioni di pesca utilizzate rispetto alla disponibilità offerta dal protocollo).

Dati relativi alle catture (raccolta e analisi) e al valore commerciale dell'accordo.

Contributo all'occupazione e al valore aggiunto nell'Unione nonché alla stabilizzazione del mercato dell'Unione (a livello aggregato con altri APPS).

Contributo al miglioramento della ricerca, del monitoraggio e del controllo delle attività di pesca da parte del paese partner e allo sviluppo del settore della pesca, in particolare della pesca artigianale.

1.2. **Motivazione della proposta/iniziativa**

1.2.1. *Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa*

È previsto che il nuovo accordo e il relativo protocollo di attuazione si applichino in via provvisoria a decorrere dalla data della firma.

Il nuovo accordo e il protocollo consentiranno di inquadrare le attività di pesca della flotta dell'Unione nella zona di pesca della Gambia e permetteranno agli armatori dell'UE di chiedere autorizzazioni per l'esercizio della pesca in tale zona. Il nuovo accordo e il protocollo rafforzano inoltre la cooperazione tra l'Unione europea e la Gambia al fine di promuovere lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile. Essi prevedono, in particolare, la sorveglianza delle navi tramite VMS e, in un secondo tempo, la trasmissione per via elettronica dei dati relativi alle catture. Il sostegno settoriale offerto dal protocollo assisterà la Gambia nel quadro della sua strategia nazionale in materia di pesca, in particolare per quanto riguarda la lotta contro la pesca INN.

1.2.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione*

Se l'Unione non concludesse un nuovo accordo e il relativo protocollo di attuazione, le sue navi non potrebbero operare, in quanto una clausola dell'accordo originario esclude l'esercizio di attività di pesca al di fuori di un quadro definito da un protocollo dell'accordo. Esiste pertanto un chiaro valore aggiunto per la flotta d'altura dell'UE. L'accordo e il protocollo di attuazione definiscono inoltre un quadro per una cooperazione rafforzata con l'Unione.

1.2.3. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

Dal momento che l'ultimo protocollo risale al 1996, non esistono esperienze analoghe cui far riferimento.

1.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti*

I fondi assegnati quale contropartita finanziaria per l'accesso nell'ambito dell'APPS costituiscono entrate fruibili nel bilancio nazionale della Gambia. Tuttavia, i fondi destinati al sostegno settoriale sono assegnati (generalmente mediante iscrizione nella legge finanziaria annuale) al Ministero della pesca, il che costituisce una condizione per la conclusione e la sorveglianza degli APPS. Tali risorse finanziarie sono compatibili con altre fonti di finanziamento provenienti da altri finanziatori internazionali per l'attuazione di progetti e/o programmi realizzati a livello nazionale nel settore della pesca.

1.3. **Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa**

X durata limitata

- in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA
- X incidenza finanziaria dal 2019 al 2024 per gli stanziamenti di impegno e dal 2019 al 2024 per gli stanziamenti di pagamento

durata illimitata

- attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
- e successivo funzionamento a pieno ritmo

1.4. **Modalità di gestione previste⁴**

X Gestione diretta a opera della Commissione

- X a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione
- a opera delle agenzie esecutive

Gestione concorrente con gli Stati membri

Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

- a paesi terzi o organismi da questi designati

⁴ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb:

<https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx>

- a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare)
- alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti
- agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario
- a organismi di diritto pubblico
- a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie
- a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie
- alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicate nel pertinente atto di base
- *Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni"*

Osservazioni

--

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni

La Commissione (DG MARE, in collaborazione con il proprio responsabile della pesca nella regione - Dakar, Senegal) garantirà una sorveglianza regolare dell'attuazione del protocollo per quanto riguarda l'uso, da parte degli operatori, delle possibilità di pesca, i dati relativi alle catture e il rispetto della condizionalità del sostegno settoriale.

L'APP prevede inoltre almeno una riunione annuale della commissione mista nel corso della quale la Commissione e la Repubblica della Gambia facciano il punto sull'attuazione dell'accordo e del relativo protocollo e apportino, se necessario, adeguamenti alla programmazione ed eventualmente alla contropartita finanziaria.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Rischi individuati

Il rischio individuato è che gli armatori dell'UE non facciano pieno utilizzo delle possibilità di pesca e che i fondi destinati al finanziamento della politica settoriale della pesca della Gambia siano sottoutilizzati o utilizzati in ritardo 2.2.2. Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

Si intende promuovere un dialogo approfondito sulla programmazione e sull'attuazione della politica settoriale prevista dall'accordo e dal protocollo. Anche l'analisi congiunta dei risultati menzionata all'articolo 6 del protocollo rientra tra le modalità di controllo.

L'accordo e il protocollo contengono inoltre clausole specifiche per la loro sospensione, a particolari condizioni e in circostanze determinate Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

La Commissione si impegna a promuovere un dialogo politico e una concertazione regolare con la Repubblica della Gambia al fine di migliorare la gestione dell'accordo e del protocollo e rafforzare il contributo dell'Unione alla gestione sostenibile delle risorse. Tutti i pagamenti effettuati dalla Commissione nell'ambito di un APPS sono soggetti alle norme e alle procedure finanziarie e di bilancio generalmente applicate dalla Commissione. In particolare, i conti bancari dei paesi terzi sui quali sono versati gli importi della contropartita finanziaria sono identificati in modo esaustivo. A norma dell'articolo 4, paragrafo 8, del protocollo, la contropartita finanziaria per l'accesso è versata alla Tesoreria dello Stato della Gambia e la parte destinata allo sviluppo del settore è versata su un apposito conto aperto presso la banca della Tesoreria dello Stato della Gambia.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./Non diss. ⁵	di paesi EFTA ⁶	di paesi candidati ⁷	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
	11.03.01 Istituzione di un contesto di governance per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione europea nelle acque dei paesi terzi (APS)	Diss.	NO	NO	NO	NO

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

⁵ Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

⁶ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

⁷ Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

2	[XX.YY.YY.YY]		SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO
---	---------------	--	-------	-------	-------	-------

3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Numero 2	Crescita sostenibile: risorse naturali
---	-------------	--

DG: MARE			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	TOTALE
• Stanziamenti operativi									
Numero della linea di bilancio 11.0301	Impegni	(1a)	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	3,300
	Pagamenti	(2a)	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	3,300
Linea di bilancio	Impegni	(1b)							
	Pagamenti	(2b)							
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici ⁸									
Linea di bilancio		3)							
TOTALE degli stanziamenti per la DG MARE	Impegni	=1a+1b +3	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	3,300
	Pagamenti	=2a+2b +3	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	3,300

⁸ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	4)	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	3,300
	Pagamenti	5)	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	3,300
• TOTALE degli stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		6)							
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 2 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+ 6	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	3,300
	Pagamenti	=5+ 6	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	3,300

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche operative, ricopiare nella sezione sotto

• TOTALE degli stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)	Impegni	4)							
	Pagamenti	5)							
TOTALE degli stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)		6)							
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+ 6							
	Pagamenti	=5+ 6							

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	5	"Spese amministrative"
---	----------	------------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
DG: MARE							
• Risorse umane							
• Altre spese amministrative							
TOTALE DG MARE	Stanziamenti						

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)								

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	TOTALE
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	3,300
	Pagamenti	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	3,300

3.2.2. Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi

Stanziamenti di impegno in milioni di EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	TOTALE					
	↓	Tipo ⁹	Costo medio	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	N. totale	Costo totale	Costo
OBIETTIVO SPECIFICO 1 ¹⁰ ...														
- Accesso				0,275		0,275		0,275		0,275		0,275		1,650
- Settoriale				0,275		0,275		0,275		0,275		0,275		1,650

⁹ I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).

¹⁰ Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici...".

- Risultato																
Totale parziale dell'obiettivo specifico 1			0,550		0,550		0,550		0,550		0,550		0,550		3,300	
OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...																
- Risultato																
Totale parziale dell'obiettivo specifico 2																
TOTALE			0,550		0,550		0,550		0,550		0,550		0,550		3,300	

3.2.3. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N ¹¹	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)	TOTALE
--	----------------------	----------	----------	----------	---	--------

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale							
Risorse umane							
Altre spese amministrative							
Totale parziale della RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale							

esclusa la RUBRICA 5¹² del quadro finanziario pluriennale							
Risorse umane							
Altre spese di natura amministrativa							
Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale							

TOTALE							
---------------	--	--	--	--	--	--	--

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

¹¹ L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es: 2021) e così per gli anni a seguire.

¹² Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

3.2.3.1. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)							
XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)							
XX 01 01 02 (nelle delegazioni)							
XX 01 05 01/11/21 (ricerca indiretta)							
10 01 05 01/11 (ricerca diretta)							
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)¹³							
XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)							
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)							
XX 01 04 yy ¹⁴	- in sede						
	- nelle delegazioni						
XX 01 05 02/12/22 (AC, END, INT - ricerca indiretta)							
10 01 05 02/12 (AC, END, INT - ricerca diretta)							
Altre linee di bilancio (specificare)							
TOTALE							

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	Attuazione del protocollo (pagamenti, accesso alle acque della Gambia da parte delle navi dell'Unione, trattamento delle autorizzazioni di pesca), preparazione e follow-up delle riunioni della commissione mista, preparazione del rinnovo del protocollo, valutazione esterna, procedure legislative, negoziati.
Personale esterno	Attuazione del protocollo: contatti con le autorità della Gambia per l'accesso delle navi dell'Unione alle acque gambiane, trattamento delle autorizzazioni di pesca, preparazione e follow-up delle riunioni della commissione mista, in particolare attuazione del sostegno settoriale.

¹³ AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.

¹⁴ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

La proposta/iniziativa:

- può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP)

Riguarda l'utilizzo della linea di riserva (capitolo 40).

- comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate, gli importi corrispondenti e gli strumenti proposti.

- comporta una revisione del QFP

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

La proposta/iniziativa:

- non prevede cofinanziamenti da terzi
- prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito

Stanziamanti in milioni di EUR (al terzo decimale)

	Anno N ¹⁵	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento								
TOTALE degli stanziamenti cofinanziati								

Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria
 - sulle risorse proprie
 - su altre entrate
 - indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamanti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ¹⁶				
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

¹⁵ L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es: 2021) e così per gli anni a seguire.

¹⁶ Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.

Articolo								
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate

[...]

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

[...]
